

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 997)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1965

Trasferimento dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della difesa delle attribuzioni relative alle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani e per le ricompense

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, furono istituite presso il Ministero dell'assistenza post-bellica Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche e le ricompense al valor militare ai partigiani. A seguito della soppressione di quel Ministero (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27) le attribuzioni relative alle Commissioni anzidette vennero temporaneamente devolute alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Successivamente fu presa in esame l'opportunità di trasferire dette attribuzioni al Ministero della difesa, perchè ritenuto più qualificato ad assumerle per affinità di materia e una disposizione in tali sensi venne

inserita nel disegno di legge sulle attribuzioni degli Organi del Governo della Repubblica e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, presentato il 16 settembre 1958 al Senato (atto n. 94) e decaduto per la fine della legislatura.

In relazione a tale criterio e considerato inoltre che sul trasferimento in questione hanno espresso favorevole parere le Associazioni nazionali della Resistenza, si è ritenuto opportuno provvedere a quanto sopra con l'unito disegno di legge che non comporta alcun onere finanziario, ma soltanto il passaggio dal bilancio del Tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri) a quello della Difesa dei fondi già stanziati per il servizio relativo a tale materia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri nei riguardi delle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per le ricompense, istituite ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono devolute al Ministero della difesa.

Art. 2.

I fondi per il funzionamento delle Commissioni di cui al precedente articolo, stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.